

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 312 DEL 23/12/2024

OGGETTO: CONTROVERSIA MARCO PANDINELLI/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DI FRONTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N.218/2024 DEL 13.05.2024. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.9 del 10.07.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella quale responsabile area amministrativa fino al 30.09.2024 così come confermato dal Decreto del Sindaco n.11 del 10.09.2024 e dal Decreto del Sindaco n.12 del 30.09.2024
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso, acquisito al Prot. n. 15630-15631 del 30.10.2023, presentato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno dal Sig. Marco Pandinelli, avverso l'ingiunzione di pagamento n.55542300000111 e gli Avvisi di Accertamento IMU Annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Richiamate:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.233 del 08.11.2023 con la quale è stato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, promosso dal Sig. Marco Pandinelli, avverso l'ingiunzione di pagamento n.55542300000111 e gli Avvisi di Accertamento IMU Annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020:
- La Determinazione dell'Area Amministrativa n.250 del 13.11.2023 con la quale è stato conferito all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini Brugioni con sede a Pisa, per la difesa di questo Ente nei sopra individuato procedimento di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, promosso dal Sig. Marco Pandinelli, avverso l'ingiunzione di pagamento n.55542300000111 e gli Avvisi di Accertamento IMU Annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;

Dato atto che la Commissione di Giustizia Tributaria di Primo Grado con Sentenza n.218/2024 del 13.05.2024 ha respinto il ricorso della controparte per l'annullamento degli atti tributari sopra descritti;

Atteso che l'Avv.to Nicola Brugioni con comunicazione acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.17.346 del 17.12.2024 ha trasmesso il ricorso presentato dal Sig. Marco Pandinelli presso la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per la riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado n.218/2024 del 13.05.2024 sopra richiamata;

Rilevato che il Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributaria ha manifestato la necessità di costituirsi in giudizio, incaricando un professionista esterno per la tutela legale dell'Ente;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di incaricare l'Avv.to Nicola Brugioni per la tutela legale dell'Ente presso la Commissione di Giustizia Tributaria di II Grado nel giudizio di cui trattasi;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 20.12.2024 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, promosso dal Sig. Marco Pandinelli, per la riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado n.218/2024 del 13.05.2024 relativa al giudizio sul ricorso formulato in primo grado avverso l'Ingiunzione di pagamento n.55542300000111 e gli Avvisi di Accertamento IMU Annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del Comune di Campo nell'Elba, per una spesa presunta di € 4.085,54 omnia che trova imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

Richiamato, al riguardo, il preventivo trasmesso dallo Studio Legale Ordini Brugioni di Pisa relativo al procedimento de quo, ns. Prot. n.17.370 del 17.12.2024, per una spesa complessiva di € 4.085,54 omnia;

Considerato che l'Avv. Nicola Brugioni presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. n.36/2023, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56 che esclude dalle disposizioni del codice i servizi legali;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.285/2024 all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni del Foro di Pisa, l'incarico per la difesa di questo Ente nel sopra individuato ricorso, formalizzando l'incarico allo stesso e assumendo il necessario impegno di spesa;

Rilevato che per la suddetta spesa di giudizio, sulla base della nota trasmessa dall'Avv.Nicola Brugioni, possa essere operata una presunzione di spesa di € 4.085,54 comprensiva di spese, IVA e CPA, che troverà imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

Preso atto della regolarità contributiva dello studio legale incaricato (numero protocollo INAIL_46014140 del 16.10.2023 con scadenza validità 13.02.2025);

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: B4E8F6A867;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.285 del 20.12.2024, incarico all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa in Via F. Turati 14 – Cod. Fisc. e P.IVA 01287580508, nel sopra individuato procedimento di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, promosso dal Sig. Marco Pandinelli, per la riforma della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado n.218/2024 del 13.05.2024 relativa al giudizio sul ricorso formulato in primo grado

avverso l'Ingiunzione di pagamento n.55542300000111 e gli Avvisi di Accertamento IMU Annualità 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 del Comune di Campo nell'Elba;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la spesa complessiva di € **4.085,54** comprensiva di IVA e CPA a favore dell'Avv. Nicola Brugioni dello Studio Legale Associato Orsini – Brugioni con sede a Pisa, Via F. Turati 14, 56125 Pisa, P. IVA 01287580508, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa - CIG n. **B4E8F6A867**;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE ROSSI ANTONELLA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)